

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3689

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARZI FERNANDO, MATTARELLI, ARMANI, PREARO,
SABATINI, DE LEONARDIS**

Presentata il 22 dicembre 1966

**Orientamento della produzione, disciplina del commercio
della carne di coniglio e garanzia dei prezzi ai produttori**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anche se tutto e tutti in Italia vogliono continuare a considerare, aiutare, sovvenzionare la zootecnia, come se fosse limitata solo ai bovini, noi presentiamo questa proposta di legge facendo presente che bisogna vincere mentalità ed interessi che non ci faranno certamente mai risolvere il problema del nostro rifornimento carneo se continuiamo sull'attuale strada. Andando avanti per la sola, o quasi, strada dei bovini spenderemo miliardi per avere al massimo come risultato di mantenere con fatica lo stesso patrimonio attuale. La zootecnia minore, quella a rapidissima riproduzione dovrebbe impegnarci in via prioritaria: oggi abbiamo già province che senza alcun aiuto ed incentivo sono arrivate a produrre più carne di coniglio che carne di vitello!

Di recente, la scienza applicata alle produzioni agricole e zootecniche ha apportato alcuni miglioramenti alla tradizionale tecnica di allevamento dei conigli e che si possono riassumere in pochi punti:

- miglioramento per via genetica delle razze dei conigli;
- definizione di sistemi di alimentazione razionale dei conigli;
- miglior controllo delle malattie e miglioramento dell'igiene;
- definizione di nuove norme per la stabulazione dei conigli e con l'adozione di at-

trezzature atte a ridurre l'impiego della manodopera.

Questi miglioramenti della tecnica di produzione della carne di coniglio sono fortunatamente intervenuti in coincidenza temporale con il *trend* economico-sociale a tutti noto e che è il seguente:

- accentuato travasamento delle forze di lavoro delle campagne negli impieghi di lavoro offerti dalle industrie e dalle attività terziarie e con conseguente diminuzione dell'autoconsumo contadino dei prodotti agricoli e accrescimento della commercializzazione e del consumo extrarurale dei prodotti agricoli;
- aumento del consumo di carne da parte della popolazione in funzione del progressivo e più accentuato aumento del reddito nazionale e che, proiettandosi sui settori agricoli cui spetta la produzione della carne, sollecita la dilatazione di quelle produzioni zootecniche che tecnicamente sono più adatte a sottostarsi ad un processo di rapida dilatazione: che è pertanto meno rapido per le carni bovine, caprine ed ovine e più rapido per le carni suine e quelle dell'avicoltura e della conigliicoltura.

Per le ragioni suddette si ha:

- a livello della produzione cunicola, la formazione di allevamenti specializzati, che, anche se restano inseriti nell'equilibrio di produzione e di lavoro della piccola azienda

coltivatrice, determinano un supero di produzione che esorbita più che nel passato l'autoconsumo familiare e il consumo per la piccola vendita diretta o indiretta ai ceti consumatori delle comunità extragricole residenti nelle campagne e nelle zone suburbane: prende insomma dimensioni, più grandi che nel passato, il problema della commercializzazione e prende dimensioni, più preoccupanti che nel passato, il rischio di mercato che soffre il produttore di carne di coniglio;

— a livello della commercializzazione e del consumo matura il problema, per l'aumentata massa di conigli che dalla produzione vanno al consumo, di dare una disciplina alla macellazione, al trasporto, alla refrigerazione, alla congelazione e alla vendita della carne di coniglio con la connessa esigenza di una più attenta vigilanza sanitaria su ogni fase della commercializzazione;

— a livello dell'*import-export* la prevedibile formazione di *surplus* congiunturali in ordine alle fluttuazioni della domanda e dell'offerta interna e con conseguenti e negative influenze a danno dei produttori e con conflitti di mercato fra le quantità prodotte in Italia e quelle importate dall'estero.

I rischi biologici e i rischi di mercato.

Per ciò si delinea la necessità di definire una politica per questo settore della nostra agricoltura e di costruire le infrastrutture che competono all'Amministrazione: questa politica settoriale per il coniglio si inquadra in quella di più vasta portata che fa della zootecnia la spina dorsale dell'agricoltura: e della produzione della carne, il problema di fondo della politica annonaria.

Dalla generica formulazione di questa istanza politica occorre discendere alla motivazione e giustificazione delle infrastrutture che si debbono costruire.

Si rileva innanzitutto che a livello della produzione, lo Stato non ha oneri finanziari di rilievo per orientare i produttori a incrementare la produzione. In altri termini, l'attuale legislazione per la concessione di prestiti e contributi per l'incremento degli allevamenti è sufficiente, purché si riconosca all'allevatore di conigli la qualifica di imprenditore agricolo, e se non altro perché al pari di ogni agricoltore e allevatore, soffre anche egli i medesimi rischi biologici e nella stessa misura i rischi di mercato. Al controllo e al contenimento dei rischi biologici provvede la scienza applicata alla zootecnia, ai rischi di mercato provvede generalmente lo Stato. Di

conseguenza, l'intervento dell'Amministrazione deve svilupparsi più a valle che a monte: più nella fase della commercializzazione che nella fase di produzione.

L'orientamento della produzione a monte non è facilmente regolabile nelle sue dimensioni e nel suo sviluppo, anche perché non si domandano forti capitali per costruire gli allevamenti e la disponibilità di forze di lavoro è relativamente abbondante: è perciò prevalente la microazienda: la produzione di carne di coniglio è di competenza di migliaia e migliaia di piccoli allevamenti familiari: e anche nei casi in cui vediamo la formazione di grandi allevamenti, questi si mantengono nelle dimensioni della impresa coltivatrice condotta dal nucleo familiare.

La coniglicoltura non è tecnicamente controllabile nel suo sviluppo all'origine, e cioè a monte, perché nella pratica l'allevamento delle coniglie fattrici non è separato dall'allevamento dei coniglietti che si allevano per la produzione di carne. In altri termini, non si ha ancora quella divisione e specializzazione tecnica del lavoro e come si ha in avicoltura, dove vediamo ben delineata e separata la funzione degli allevamenti di selezione e di moltiplicazione delle razze, la funzione degli incubatori e le funzioni degli allevamenti che producono uova da consumo e pollame da carne: nell'allevamento del coniglio; selezione, moltiplicazione e produzione per il mercato sono tecnicamente scindibili, però non sono disgiunte, almeno per ora e rimangono strettamente connesse e chiuse nella economia di ogni allevamento.

Perciò, ripetiamo, a monte non si può andare più in là di una politica di orientamento: ed orientamento significa nella fattispecie indicare razze e metodi di allevamento che si debbono preferire.

Non si può neppure controllare e programmare da monte la produzione perché il controllo dei centri di riproduzione e dei gruppi familiari dei riproduttori, allo stadio attuale della coniglicoltura non si può fare.

Per questa politica di orientamento è sufficiente che l'Amministrazione pubblica si faccia promotrice di *random simple tests* nazionali e regionali e cioè di concorsi pubblici di produttività per campioni presi a caso. In pratica, si prelevano a caso negli stabilimenti concorrenti alcune coniglie fattrici, si portano negli stabilimenti di allevamento dello Stato o controllati dall'Amministrazione, si allevano i coniglietti con le loro fattrici, si misurano tutti i fattori di produttività e se ne redige la classifica. Questa avrà una fun-

zione chiaramente orientativa per la scelta delle razze da allevare e degli allevamenti ai quali richiedere i riproduttori di tali razze.

L'organizzazione della commercializzazione « a valle ».

L'organizzazione della commercializzazione ha come primo obiettivo quello di sollevare gli allevatori dai rischi di mercato.

A Bruxelles, in sede M.E.C., non è stato studiato ed attuato un regolamento per la carne di coniglio, che è stata pertanto esclusa dalla regolamentazione comunitaria per i prodotti agricoli e zootecnici.

Questa esclusione non ci dispiace perché ci dà la libertà di adottare nell'ambito nazionale una disciplina di mercato per questo settore, ripetendo alcuni principi di quella regolamentazione ed aggiungendone altri più adatti ad integrare le deficienze della nostra economia agraria.

1. — La legislazione comunitaria ha istituito un sistema di prelievi e di prezzi limite nei confronti dei paesi terzi e valevoli per i prodotti agricoli regolamentati, e una tariffa doganale esterna comune per i prodotti non regolamentati. Per la carne di coniglio perciò, non vige il prelievo ma il dazio doganale, che, dal 1° gennaio 1966 è di lire 7,80 per cento sul valore.

2. — La legislazione comunitaria ha inoltre istituito un sistema di prezzi indicativi, di prezzi di riferimento e di prezzi di intervento, che congiunti alla manovra dei prelievi anzi detti, sollevano i produttori agricoli dai rischi di mercato. Tuttavia dal sistema dei prezzi di garanzia anzidetti sono esclusi i suini, le uova e il pollame.

3. — Il gettito dei prelievi riscossi dalle dogane dei singoli Stati concorre alla formazione del Fondo di orientamento e di garanzia della Comunità ed a favore della produzione agricola.

Il Fondo di orientamento e di garanzia per la conigliicoltura.

Analogamente il gettito del dazio doganale alle merci denominate: conigli domestici, carni di coniglio, frattaglie, fresche, refrigerate e congelate di conigli, può essere devoluto per la formazione del Fondo di orientamento e di garanzia per la produzione e la commercializzazione di carne di coniglio. Tale Fondo dovrà essere principalmente speso per la garanzia dai rischi di mercato, e come fra poco diremo. Ma già anticipiamo che, non avendo la

Commissione comunitaria istituito un regolamento per il settore della conigliicoltura, il Governo italiano non viola il Trattato di Roma, se, per la produzione razionale di carne di coniglio instaura un sistema che sollevi i conigliicoltori dai rischi di mercato.

D'altra parte, la nostra importazione di carne di coniglio è tutta di provenienza dai paesi terzi.

Per sollevare i conigliicoltori dai rischi di mercato occorre istituire dei prezzi indicativi e di intervento e per rendere operanti i prezzi di intervento occorre istituire i consorzi provinciali di macellazione e di mercato, che sono necessari altresì per disciplinare ai fini sanitari la commercializzazione della carne di coniglio.

La produzione della carne di coniglio è frazionata fra una miriade di piccoli allevamenti, il circuito della raccolta della produzione e della distribuzione è necessariamente lungo e costoso. Va da sé che il produttore non ha alcun potere contrattuale con il commerciante. Vende senza discussione al prezzo al quale il commerciante vuol comprare. Ma come è frazionatissima la produzione lo è altrettanto la macellazione e la commercializzazione, che scorre per dei canali che praticamente il servizio veterinario non può controllare.

Si rende necessaria l'istituzione dei consorzi provinciali di macellazione e di mercato ai quali dovranno essere fatti affluire obbligatoriamente i conigli destinati alla vendita e alla macellazione, con esclusione di quelli destinati al consumo del nucleo familiare dell'allevatore.

Siccome il conferimento all'ammasso dei consorzi provinciali di macellazione e di mercato costituisce una spesa per il produttore: questa spesa di spedizione e di imballaggio dovrà essere rimborsata all'allevatore, cosicché tutta la carne di coniglio prodotta in ogni provincia, ha un costo unificato per la spesa di trasporto dall'allevamento al macello perché con l'intervento del Fondo di orientamento e di garanzia si provvederà al rimborso di tali spese.

A beneficio dei consorzi ed a sgravio parziale delle spese suddette rimarranno le pelli dei conigli, il cui commercio risulterà centralizzato presso i consorzi stessi.

La commercializzazione.

Il consorzio di macellazione e di mercato renderà i conigli macellati, spellati, puliti, refrigerati e confezionati dentro involucri di

materiale plastico, ai produttori conferenti, che, per la vendita avranno due scelte: o venderli al prezzo indicativo al Consorzio oppure ai commercianti.

I macelli consortili diventano pertanto luoghi di mercato all'ingrosso; il commercio in grosso dei conigli si sposterà dunque dagli attuali mercati e si svolgerà tutto alle sedi dei consorzi, perciò la commercializzazione dei conigli rimane nelle mani dei produttori riuniti nei consorzi anzidetti.

Il controllo igienico e sanitario delle carni di coniglio risulterà facilitato, e la visita del veterinario *ante mortem* e *post mortem* assicurerà ai consumatori l'immissione al consumo di carni sane, garantite dai marchi apposti agli involucri. La produzione italiana risulterà automaticamente discriminata da quella estera.

La manovra per normalizzare la produzione e il mercato.

Il prezzo indicativo è lo strumento per adeguare l'offerta alla domanda; la manovra per disincentivare o incentivare la produzione è compiuta abbassando od alzando il prezzo indicativo. I consorzi saranno dotati di impianti frigoriferi per la surgelazione.

I prezzi indicativi saranno calcolati di mese in mese dalle Camere di commercio, cui spetterà la vigilanza sull'attività dei consorzi di macellazione e di mercato.

* * *

I consorzi di macellazione e di mercato dovranno essere istituiti in ogni provincia: comunque dovranno essere istituiti con criteri territoriali corrispondenti al locale sviluppo della conigliicoltura e alla economicità della gestione degli impianti che dovranno essere costruiti.

Pertanto, i consorzi di macellazione e di mercato potranno essere istituiti di iniziativa stessa dei coniglicoltori. Si avranno dunque anche dei consorzi di macellazione e di mercato fiduciari, e ciò per non contravvenire al principio della libertà di produrre e di commerciare. Riconosciuta la idoneità delle attrezzature, essi acquisteranno la qualifica di consorzi fiduciari di macellazione e di mercato e saranno sottoposti alla stessa vigilanza sanitaria dei macelli dei consorzi che operano sotto la vigilanza delle Camere di commercio.

I consorzi fiduciari non potranno beneficiare dei contributi del Fondo di orientamento

e di garanzia. La garanzia del prezzo ai produttori che conferiscono la loro produzione ai consorzi fiduciari, sarà data dagli stessi operatori che istituiscono tali consorzi.

In conclusione, i consorzi istituiti per promozione dalle Camere di commercio esercitano l'integrazione dei produttori per conto dello Stato che alimenta il Fondo di orientamento e di garanzia; mentre i consorzi fiduciari esprimono l'integrazione verticale esercitata dalle industrie alimentari, dalle catene dei supermarket, ecc.

* * *

I consorzi si riuniranno in Federazione nazionale, poiché a questa spetta il compito di disciplinare la manovra di mercato compiuta dai consorzi provinciali come anche il controllo degli stock di carne di coniglio congelata.

Spetterà alla Federazione la coordinazione delle esportazioni effettuate dai consorzi, come anche il controllo delle importazioni. La vigilanza sulle attività della Federazione sarà di competenza del Ministero dell'industria e commercio.

Siccome sarà istituito il prezzo indicativo che è uguale al prezzo di intervento dei consorzi di macellazione e di mercato, le importazioni non possono essere fatte ad un prezzo inferiore al prezzo indicativo; se ciò avvenisse la Federazione non potrebbe sostenere il prezzo indicativo e dovrebbe stoccare ingenti quantità di carne di coniglio ritirate agli allevatori e non facilmente commerciabili per la concorrenza dei conigli esteri.

Il Ministero dell'industria e commercio, d'intesa con la Federazione, fisserà il prezzo limite della carne di coniglio d'importazione con la stessa procedura adottata dalla C.E.E. nei regolamenti 20, 21, 22 e proporrà al Ministero delle finanze un addizionale all'I.G.E. che si somma al dazio doganale e perciò con una procedura simile a quella per i supplementi ai prelievi istituiti dalla C.E.E.

Il gettito dell'addizionale sull'I.G.E. sarà devoluto al Fondo di orientamento e di garanzia.

* * *

Al Fondo spetterà, come si è detto, il gettito del dazio doganale, oltre all'addizionale sull'I.G.E. suindicata.

Sono entrate del Fondo quelle ricavate dalla vendita delle pelli e della lavorazione degli altri prodotti della macellazione.

Sono entrate del Fondo i contributi per la zootecnia messi a disposizione dal secondo Piano verde.

Il preventivo della spesa per l'istituzione e l'avviamento del sistema ora descritto non si può fare perché mancano le statistiche della produzione di carne di coniglio, e ancorché le avessimo nulla sappiamo della parte della produzione di carne di coniglio che rimane all'autoconsumo e della parte eccedente e vendibile.

È necessario innanzitutto condurre una indagine statistica in ogni provincia e dai risultati globali della indagine si potrà partire per

formulare il preventivo di spesa. Riteniamo comunque che il sistema che dovrà essere costruito in attuazione della presente legge potrà andare in vigore nel termine di tre anni e perciò proponiamo lo stanziamento preliminare di tre miliardi di lire.

Per l'orientamento della produzione e per la parte descritta in principio da effettuare con i concorsi per campioni presi a caso, non occorrono norme legislative, perché tali concorsi potranno essere organizzati dal Ministero dell'agricoltura e foreste, nel quadro della sua attività per la divulgazione della tecnica agraria e della sperimentazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, promuoverà in ogni provincia la costituzione di consorzi di macellazione e di mercato dei conigli, chiamando a farne parte i coniglicoltori. Promuoverà altresì la costituzione della federazione nazionale dei consorzi di macellazione e di mercato.

Alla federazione e ai consorzi anzidetti sono affidati i servizi per l'orientamento della produzione e la disciplina del commercio della carne di coniglio e per la garanzia del prezzo agli allevatori di conigli.

ART. 2.

La vendita diretta dei conigli vivi per l'immissione al consumo è vietata.

I conigli vivi destinati al consumo debbono essere conferiti per la macellazione ai macelli istituiti in base alla presente legge.

Sono macelli pubblici quelli gestiti dai consorzi di cui all'articolo 1. Sono macelli fiduciari quelli istituiti a domanda da allevatori singoli o da allevatori associati in organizzazioni diverse dai consorzi di cui all'articolo 1, nonché quelli costruiti e gestiti da imprese commerciali ed industriali.

L'accettazione della domanda per l'istituzione di macelli fiduciari è subordinata alla riconosciuta capacità di macellazione giornaliera di un minimo di mille conigli.

I macelli dei consorzi e i macelli fiduciari sono sottoposti alla vigilanza sanitaria dei veterinari provinciali e comunali. Dovranno essere dotati di adeguate celle frigorifere per la

refrigerazione e la congelazione delle carni di coniglio, nonché per la lavorazione dei residui incommestibili della macellazione.

ART. 3.

I conigli macellati sono immessi al consumo allo stato di refrigerazione o allo stato di congelazione, racchiusi in involucri di materiale plastico portanti l'etichetta del macello di provenienza, la data di macellazione e il sigillo attestante l'ispezione sanitaria del veterinario del macello.

È vietata l'esposizione per la vendita di conigli privi degli involucri anzidetti. Le preparazioni di conigli spezzati e di parti di coniglio debbono essere immesse al consumo, racchiuse anch'esse in guaine di materiale plastico con le stesse prescrizioni di cui al primo comma.

ART. 4.

Sono esclusi dalla disciplina di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 i conigli destinati al consumo del nucleo familiare dell'allevatore, come anche quelli prodotti da coloro che non essendo professionalmente allevatori li allevano per il consumo della propria famiglia.

ART. 5.

Gli allevatori che a norma dell'articolo 2 conferiscono ai macelli pubblici i conigli vivi destinati alla immissione al consumo, sono rimborsati dai consorzi di macellazione e di mercato delle spese sostenute per la spedizione dal luogo di produzione al macello.

I consorzi suddetti restituiscono ai coniglicoltori conferenti i conigli macellati, tenuti allo stato di refrigerazione, racchiusi negli involucri prescritti e con le etichettature ed i sigilli stabiliti dall'articolo 3.

A titolo di rimborso delle spese di trasporto suindicate e delle spese di macellazione, di refrigerazione e di confezionamento e dell'ispezione sanitaria, i consorzi trattengono le pelli dei conigli e le parti non commestibili. Le operazioni di vendita ai grossisti e ai dettaglianti si effettuano presso la sede dei macelli consortili che pertanto funzioneranno da sede dei mercati in grosso.

È in facoltà degli allevatori vendere i conigli macellati al proprio consorzio di macellazione e di mercato, al quale erano stati conferiti per la macellazione. La vendita è effettuata in tal caso al prezzo indicativo di cui al successivo articolo 6.

ART. 6.

Per l'orientamento della produzione, la disciplina del commercio della carne di coniglio e per la garanzia del prezzo agli allevatori, è istituito e rilevato trimestralmente a cura delle Camere di commercio, il prezzo indicativo della carne di coniglio.

I consorzi di macellazione e di mercato istituiti con la presente legge sono tenuti a ritirare a domanda dei loro soci, tutte le quantità di conigli macellati conferite e corrispondendo ai conferenti il prezzo indicativo di cui al primo comma.

I consorzi di macellazione e di mercato esercitano la funzione di commercianti grossisti e di esportatori per le quantità di carne di coniglio macellate loro conferite dai soci e soltanto per queste.

ART. 7.

Il gettito dei dazi doganali delle merci di cui ai numeri della tariffa 01,06 e 02,04 e riguardanti l'importazione di conigli vivi e di conigli macellati è devoluto al Fondo di orientamento e di garanzia di cui all'articolo seguente. Allo scopo di evitare l'importazione di carne di coniglio dai paesi terzi a prezzi inferiori alla media dei prezzi indicativi determinati dalle Camere di commercio a mente dell'articolo 6, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fisserà trimestralmente il prezzo limite della carne di coniglio d'importazione. Allorché il prezzo di offerta di carne di coniglio di provenienza dai paesi terzi risulta inferiore al prezzo limite, sarà applicata temporaneamente un'addizionale dell'I.G.E., corrispondente alla differenza fra il prezzo limite e il prezzo di offerta anzidetto.

ART. 8.

È istituito il Fondo di orientamento e di garanzia per la produzione e il commercio della carne di coniglio.

Il Fondo è costituito con il ricavo netto delle operazioni di macellazione e di vendita eseguite dai consorzi di macellazione e di mercato e con il gettito del dazio doganale e delle addizionali I.G.E. di cui all'articolo 7.

Per il primo quinquennio di applicazione della presente legge lo Stato concorrerà alle spese per la costituzione degli impianti e per la gestione dei consorzi di macellazione e di mercato e della loro federazione, alle spese di stoccaggio e vendita della carne di con-

glio conferita ai consorzi e alle spese per la corresponsione agli allevatori dei prezzi indicativi, con contributi fino a 3 miliardi di lire.

ART. 9.

La legge andrà in vigore in ogni sua parte entro tre anni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. L'istituzione dei consorzi di macellazione e di mercato e della loro federazione sarà iniziata subito dopo la data di pubblicazione della legge e pure da tale data decorreranno le anticipazioni dei contributi dello Stato di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

ART. 10.

È data delega al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di emanare di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il Ministero delle finanze col Ministero della sanità e col Ministero del commercio con l'estero, il Regolamento per l'applicazione della legge.